

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONASTERO DI LANZO - VARIANTE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 35/98 - ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - OSSERVAZIONE.

L'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (seduta del .../1999), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che il Comune di Monastero di Lanzo:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 28-32131 del 07/02/1994 e Variante n. 1 approvata con deliberazione G.R. n. 7-22543 del 29/09/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 21/12/1998, la Variante parziale n. 1, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 03/03/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente quali emergono dalla deliberazione C.C. 35/98 di adozione;

Rilevato che gli interventi proposti con la variante in oggetto sono:

- ripermetrazione parziale dell'area "BA3" ed individuazione di un'area di completamento residenziale denominata "C8" in località S. Rocco;
- individuazione di una nuova area di espansione residenziale "Ce 8" lungo la S.P. n. 31 in prossimità della località S Giorgio;
- stralcio dell'area edificabile "Ce 13" in località Chiaves;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e che pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 14, 15, 32 e 47 della L. 142/90;
- la deliberazione del C.P. n. 200-1207/15 dell'11/12/1991;

- la deliberazione del C.P. n. 783-24917 del 24/05/1994.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, predisposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13-11992/1999 del 27/01/99 e trasmesso agli Enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/03/1999, il quale propone la presentazione di una osservazione, della quale si ritiene di condividerne il contenuto;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3 comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato, la seguente osservazione e proposta alla Variante n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Monastero di Lanzo:
In riferimento alla localizzazione dell'area di espansione residenziale "Ce 8", lungo la S.P. n. 31, in posizione non contigua all'abitato della località S Giorgio, fatto salvo quanto dichiarato nella deliberazione di compatibilità, si rileva che:
 - a) contrasta con la proposta di P.T.C. della Provincia, in quanto l'art. 11.3 (direttive) delle Norme di Attuazione prevede che *"al di fuori dei centri abitati i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali e provinciali"*;
 - b) contrasta altresì con il settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ammette nuove localizzazioni solo *"... su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali"*;
2. di trasmettere al Comune di Monastero di Lanzo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
(dott. arch. Gianni SAVINO)